

16 478 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -
Maria Silvia Giorgi
Maria Grazia Benedetti
Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -
Mariella Ianniciello

Ord. n. 320/2026
C.C. 16.04.2026
R.G.N. 9365/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'istanza di correzione proposta da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza emessa il 10/02/2026 dalla Corte di cassazione

Visti gli atti, il provvedimento in esame e l'istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

OSSERVA

1. Con istanza del 17 marzo 2026 [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED], parti civili ricorrenti nell'ambito del
procedimento definito con sentenza n. 9426/2026, pronunciata da questa
Sezione della Corte di cassazione il 10 febbraio 2026, hanno chiesto di correggere
il dispositivo dell'anzidetta sentenza, essendo state condannate al pagamento
delle spese processuali, pur se ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

1

9

2. L'istanza va rigettata.

Questa Corte ha già affermato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115/2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali — le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. — né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Kaja, Rv. 270511 – 01).

Tale principio, pur enunciato con riguardo all'imputato, vale, stante l'identica *ratio*, per qualsiasi parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, risultata soccombente. Si tratta, infatti, di un beneficio limitato all'anticipazione delle spese, che non incide sulla regola generale di imputazione dei costi processuali alla parte soccombente.

Ne discende che, nel caso in esame, si è correttamente disposta la condanna delle parti civili ricorrenti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di correzione del dispositivo della sentenza n. 9426/2026, pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione in data 10 febbraio 2026.

Così deciso il 16 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli

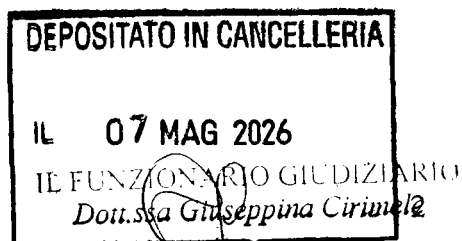
Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Massimo Ricciarelli

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Massimo Ricciarelli